

Area: Area 3 – Area Tecnica e SUAP

Servizio: Edilizia/Urbanistica/Demanio Marittimo

Ordinanza del Sindaco nº 3 del 25/05/2023

Oggetto: Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 – Ordinanza Balneazione 2023 - Disciplina per l'uso della spiaggia e l'esercizio delle attività balneari - Divieto circolazione cani sulla spiaggia.

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari lungo il litorale del comune di Bibbona, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio marittimo;

Visti gli artt. 17, 30, 40 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Viste le circolari serie I, nn. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.05.94, 20.05.94 e 10.04.95 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

Vista la L. 25.08.1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Visto il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la L.R. in data 23.03.2000, n. 42 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. 4.12.1993, n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5.10.93, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

Vista la L. 5.2.1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili; **Vista** la legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114;

Vista la L.R. 10/2003, in materia di commercio su aree pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;



Visti gli artt. da 29 a 40 e artt. da 102 a 104 della Legge Regionale n. 28 del 07/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" ed il relativo regolamento di attuazione n. 15R del 01-04-2009;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ed in particolare l'articola 50;

Visto il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 e la L.R. n. 88 dell'1.12.1998, art. 27, c. 3;

Visto il D.Lgs del 03.04.2006 n. 152;

Visto l'Ordinanza della Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Livorno n°51/2001 del 05/05/2011;

Visto il vigente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo;

Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 la quale introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali, in sostituzione della precedente disciplina;

Preso atto che l'articolo 19 della citata normativa dispone: < Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali >:

Rilevato che le disposizioni normative precedenti prevedevano il divieto di accesso per i cani sulle spiagge pubbliche nel periodo di massimo afflusso turistico, rappresentato dalla stagione balneare, al fine di limitare i possibili disagi di ordine igienico sanitario e per motivi di sicurezza pubblica;

Preso atto che la nuova normativa comporta un'accessibilità indiscriminata su tutte le spiagge libere permettendo limitazioni solo in caso di approntamento di idonei apprestamenti per la custodia degli animali in prossimità delle spiagge stesse;

Considerato che la circolare esplicativa sull'applicabilità delle disposizioni della normativa regionale è stata emanata nel mese di marzo 2011, e nella stessa è stata indicata la piena operatività della disciplina per quanto attiene alla possibilità di accesso sulle spiagge e nelle altre aree pubbliche

Verificato che la normativa sopra indicata impone, oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile < di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane > oltre che l'obbligo di < raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici >;



Rilevato che si approssima la stagione estiva in cui vi è il massimo afflusso di cittadini e turisti sulle spiagge libere con la conseguente esigenza, in mancanza degli apprestamenti richiesti dalla normativa, di apporre il divieto di accesso ai cani per motivi igienico sanitari e di tutela della pubblica incolumità per i potenziali pericoli conseguenti la loro presenza sulle spiagge affollate;

Considerato che il Comune di Bibbona partecipa da tempo alla assegnazione di riconoscimenti internazionali come la "Bandiera Blu" della FEE le cui disposizioni prevedono espressamente di vietare l'accesso agli animali sull'arenile;

Preso atto che per l'anno 2023 è stato ottenuto il riconoscimento della "Bandiera Blu" al Comune di Bibbona e pertanto si rende necessario procedere all'adozione di misure di contenimento all'accesso indiscriminato per gli animali;

Considerato quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento per disciplinare l'accesso ai cani sulla spiaggia libera, allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari e tutelare l'ordine pubblico nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva 2023, fatta eccezione per l'area individuata appositamente come "Bau-beach";

Ritenuto dare facoltà a i titolari della concessioni demaniali marittime di carattere turistico ricettivo di accogliere all'interno della propria concessione e struttura i cani sotto loro responsabilità e con propria organizzazione adottando tutti gli apprestamenti ritenuti idonei a non causare danni a cose a persone ed altri animali è fatto ugualmente divieto l'accesso al mare degli animali.

Rilevato comunque di modulare il divieto in relazione ai periodi di maggiore afflusso come indicati nella Delibera G.R. del 02.03.2009 n. 136, imponendo comunque l'obbligo di uso del guinzaglio e della museruola oltre che il possesso, da parte del responsabile dell'animale, di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni nei periodi in cui è consentito l'accesso;

Ritenuto altresì, procedere a consentire comunque l'accesso dei cani sulla spiaggia in località "Tombolo Nord" come di seguito indicato nel dispositivo, denominato "Bau-beach";

Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 ed in particolare gli articoli 19, 22 e 40;

Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i ed in particolare l'articolo 50;

RENDE NOTO



che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei utilizzatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno sono contenute nell'ordinanza n.45/2022 emanata in data 10.05.2022 dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno.

che per la lettura delle seguenti norme, sono da considerare vincolanti, in quanto di fonte superiore, tutte le norme e disposizioni impartite nell'ordinanze della Regione Toscana in merito all'emergenza coronavirus attualmente vigenti o che saranno eventualmente emanate nel corso della validità della presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni generali

La stagione balneare è compresa tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre.

È consentito operare prima del 1° Giugno o dopo il 30 Settembre, esclusivamente per elioterapia. In questa ipotesi il periodo di apertura, i concessionari dovranno garantire quotidianamente i seguenti servizi della struttura: servizio di pronto soccorso, servizi igienici, sedie a sdraio/sedie regista, eventuale impianto telefonico per uso comune e potranno mantenere attivo il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi secondo le modalità stabilite con Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Articolo 2

Divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone di territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio;



- corridoi di atterraggio opportunamente segnalati;
- nel tratto di arenile individuato per la pesca sportiva a Nord di Marina di Bibbona ed identificata con sigla "ID007" negli elaborati di "Avvio del procedimento di variante al Piano attuativo per la Balneazione Marina ed relativo Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo" approvato con delibera di C.C. n.09 del 04/02/2020, in caso di positiva assegnazione di detta Autorizzazione demanniale:.
- nelle zone di mare volta per volta identificate con apposita Ordinanza di divieto di balneazione emessa per motivi igienico-sanitari;

Articolo 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Bibbona è vietato:

- 1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti d i arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
- 2) Lasciare unità in sosta di qualunque genere, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 3) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate. E'fatto altresì divieto di lasciare le medesime attrezzature incustodite prima dell'orario di balneazione.
- 4) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di 5 metri misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
- 5) Campeggiare.
- 6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati e di quelli destinati alla pulizia delle spiagge libere; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
- 7) Nel periodo 1 giugno 30 settembre, condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio.



L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Fuori dal sopraccitato periodo, è consentito condurre i cani se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio.

- 8) Tenere il volume di radio, juke-box ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
- 9) Esercitare attività (es. scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, ed in genere manifestazioni nautiche) senza le prescritte autorizzazioni.
- 10) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- 11) Distendere o tinteggiare reti da pesca.
- 12) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 13) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, manifestini ovvero altro materiale.
- 14) Accendere fuochi.

Al presente articolo viene integralmente richiamato l'allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 del 30/05/2020 della Regione Toscana qui allegato;

I contravventori di cui ai punti 5, 7, 8, 9 e 11, se il fatto non costituisca più grave illecito, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro.

Articolo 4

Divieto di balneazione con "bandiera rossa"

In condizioni di mare mosso od agitato, segnalato dalla bandiera rossa, issata sugli appositi pennoni posti in corrispondenza degli stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e "punti blu" nelle spiagge libere, è vietata la balneazione.

L'inottemperanza ripetuta agli avvisi di mare mosso o pericoloso da parte degli assistenti al salvataggio sarà punita, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo ulteriori responsabilità, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ai sensi dell'art. 1164 comma 2 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

Spiaggia per animali domestici – "Bau-beach"

In deroga a quanto previsto al punto 8 dell'art. 3, primo periodo, è consentito l'accesso con animali sulla spiaggia in località Tombolo Nord, per un tratto di spiaggia di circa 100 mt., appositamente delimitato con cartelli e regolamentata secondo quanto segue:



- 1. I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e devono inoltre essere tatuati;
- 2. Non sono ammessi animali con indole aggressiva e femmine in periodo estrale;
- 3. Quando non in acqua, nel periodo di permanenza sulla spiaggia gli animali devono essere tenuti al guinzaglio;
- 4. I proprietari devono rimuovere, con mezzi idonei, le deiezioni solide e conferirle negli appositi contenitori;
- 5. I proprietari sono responsabili dei danni che gli animali abbiano a causare a persone, cose e altri animali.

Viene data falcoltà ai titolari delle concessioni demaniali marittime di carattere turistico ricettivo di accogliere all'interno della propria concessione e struttura i cani sotto la loro responsabilità e con propria organizzazione adottando tutti gli apprestameni ritenuti idonei a non causare danni a cose a persone e ad altri aniamali è fatto ugualmente divieto l'accesso al mare degli animali;

I contravventori a quanto sopra saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 90 euro per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3; da 15 euro a 75 euro per il punto 4.

Articolo 6

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Disciplina generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 08.00 alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti.

I concessionari di strutture balneari devono:

- a) assicurare il libero e gratuito accesso e transito attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve trattenersi sulle aree in concessione oltre il tempo strettamente necessario;
- b) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con le modalità indicate dalla competente Capitaneria di Porto;
- c) curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, e comunque fatto salvo quanto previsto dal regolamento di attuazione del TU delle leggi regionali in materia di turismo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri



sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Le zone in concessione possono essere recintate – fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia – con un sistema di paletti a giorno (paletti in legno) di altezza non superiore a metri 1.30, che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri

percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

A parziale deroga del disposto dell'articolo 3 l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.



Articolo 7

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e normativa regionale di attuazione (legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio) ed il relativo Regolamento di Attuazione n. 15R del 01-04-2009).

Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche comprese le aree demaniali marittime, è stato disciplinato dal vigente Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire, come previsto dal regolamento comunale per attività commerciali su aree pubbliche:

- a) esclusivamente nel periodo 15.06.2023 al 30.09.2023;
- b) dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
- c) l'occupazione massima consentita per la visione della merce è 2,00 mq.;
- d) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici di qualsiasi tipo e neanche mezzi manuali, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
- e) senza ausili musicali o di amplificazione, e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- f) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica. Sono escluse dall'accesso:
 - a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
 - b) gli ambiti dunali.

Articolo 8

Divieto circolazione cani sulla spiaggia

1) Divieto di accesso ai cani, per i motivi espressi in premessa, sulle spiagge di libero uso del Comune di Bibbona, e divieto di accesso agli animali sulla spiaggia demaniale marittima e l'arenile comunale, nei giorni di sabato e domenica fino al 01 Giugno 2023 e tutti i giorni dal 1 giugno fino al 30 Settembre 2023; Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio

al guinzaglio facente parte di una associazione, scuola o Ente iscritto al Dipartimento di Protezione Civile.



L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Fuori dal sopraccitato periodo, è consentito condurre i cani se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio

2) l'obbligo, per il responsabile dell'animale come definito dalla normativa regionale, di utilizzare nei periodi in cui è consentito l'accesso alle spiagge libere (dal 01 Ottobre al 31 Maggio), il guinzaglio e la museruola oltre che il possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni provvedendo sempre e comunque alla loro raccolta senza alcuna eccezione, ai sensi degli articoli 19 e 22 della citata Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59;

<u>In deroga a quanto previsto al punto 1</u> è consentito l'accesso con animali sulla spiaggia in località Tombolo Nord, appositamente delimitata con cartelli e regolamentata secondo quanto segue:

- I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e devono inoltre essere tatuati;
- Non sono ammessi animali con indole aggressiva e femmine in periodo estrale;
- Quando non in acqua, nel periodo di permanenza sulla spiaggia gli animali devono essere tenuti al guinzaglio;
- I proprietari devono rimuovere, con mezzi idonei, le deiezioni solide e conferirle negli appositi contenitori;
- I proprietari sono responsabili dei danni che gli animali abbiano a causare a persone, cose e altri animali.

<u>In deroga a quanto previsto al punto 1</u> è facoltà dei titolari della concessioni demaniali marittime di carattere turistico ricettivo di accogliere all'interno della propria concessione e struttura i cani sotto loro responsabilità e con propria organizzazione adottando tutti gli apprestamenti ritenuti idonei a non causare danni a cose a persone ed altri animali è fatto ugualmente divieto l'accesso al mare degli animali ed in ogni caso :

- I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e devono inoltre essere tatuati;
- Non sono ammessi animali con indole aggressiva e femmine in periodo estrale;
- I proprietari ed il concessionario sono responsabili in tutte le sedi opportune, dei danni che gli animali abbiano a causare a persone, cose e altri animali.
- a) che fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale (art.650 c.p.), chiunque non rispetti l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione;
- b) che fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale (art.650 c.p.), chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, 1° comma lett. j) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59;

L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e l'Autorità competente a ricevere il rapporto è Comune di Bibbona a cui saranno devoluti proventi.



Articolo 9

Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivati da tale comportamento, saranno perseguiti, ove non sia espressamente prevista la sanzione dalla stessa ordinanza, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e ne sarà data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Livorno, all'Ufficio Locale Marittimo di Cecina ed al locale Comando Stazione dei Carabinieri.

Contro le disposizioni di cui al presente atto sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla emanazione del presente provvedimento;
- b) ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla emanazione del presente provvedimento.

IL SINDACO Massimo FEDELI

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a:

- Ufficio Locale Marittimo di Cecina ;
- Stazione dei Carabinieri di Bibbona;
- Al Comando Polizia Municipale di Bibbona SEDE;
- Al Messo comunale -SEDE per la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico;



Contro le disposizioni di cui al presente atto sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla emanazione del presente provvedimento;
- b) ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla emanazione del presente provvedimento.

Il Sindaco Massimo Fedeli